

Delibera n. 54/2017

**Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità.  
Modifica.**

L'Autorità, nella sua riunione del 6 aprile 2017

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’articolo 38, comma 4, che fissa al 15% l’aliquota percentuale massima da applicare allo stipendio lordo per la determinazione della misura del premio di risultato individuale annuale;
- VISTO** l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali, in conformità con il mandato del Consiglio, nell’incontro del 27 marzo 2017, il quale prevede che il premio di risultato individuale annuale sia riconosciuto nel valore del 15,5% dello stipendio lordo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
- CONSIDERATO** che, al fine di rendere operativo l’accordo raggiunto, è necessario, adeguare la misura della percentuale massima attualmente prevista dal citato art. 38, comma 4, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale;
- VISTO** l’articolo 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2014, una riduzione non inferiore al 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
- CONSIDERATO** che, per quanto riguarda la voce di retribuzione accessoria relativa al premio di risultato, la riduzione dall’originario 20% all’attuale 15% della quota massima del premio, decisa dal Consiglio nella riunione del 23 aprile 2015 in adempimento della sopra citata norma, ha comportato una riduzione del 25% e che, con l’abbattimento del 20% imposto dalla norma, la quota massima del premio rimane fissata nella misura del 16%;
- RITENUTO** di elevare al 16% l’aliquota percentuale massima da applicare allo stipendio lordo per la determinazione della misura del premio di risultato individuale annuale;

**RITENUTO** pertanto di apportare modifica in tal senso all'articolo 38, comma 4, del vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. all'articolo 38, comma 4, del vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, le parole "fino ad un massimo pari al 15%" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo pari al 16%;
2. è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico, come integrato dalla modifica di cui al punto 1.

Torino, 6 aprile 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi